



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ill.mo Prefetto di Catanzaro
S.E. Francesca Ferrandino

Oggetto: Proposta di applicazione della misura del sostegno e monitoraggio nei confronti della **BABCOCK Mission Critical Services ITALIA S.p.A. - già INAER AVIATION ITALIA S.p.A.** - (C.F.: 01217520228) con riferimento al contratto di appalto per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario con elicottero per la Regione Calabria (CIG 0259311633). **Stazione appaltante:** Regione Calabria. **Art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114.**
Fasc. Anac n. 32493/2018

Con la presente si propone all'ill.mo Prefetto di Catanzaro di adottare, nei confronti della BABCOCK Mission Critical Services ITALIA S.p.A. - già INAER AVIATION ITALIA S.p.A. -, la misura della straordinaria e temporanea gestione, ex art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, con riferimento al contratto di appalto inerente il servizio di soccorso sanitario con elicottero per la Regione Calabria (CIG 0259311633).

La proposta è formulata sulla scorta dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa in data 25 gennaio 2018 dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, dott.ssa Barbara Saccà, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 6130/17, nonché degli atti e dei documenti acquisiti in relazione al procedimento medesimo.

Di seguito si espongono in via sintetica le ragioni a sostegno della presente proposta, unitamente alla sommaria ricostruzione dei principali fatti che hanno condotto alla proposta medesima ed alla verifica della sussistenza dei presupposti per applicare la misura di cui all'art. 32, comma 8, d.l. n. 90/2014 citato.

L'ordinanza del 25 gennaio 2018 suindicata, che qui si intende integralmente richiamata e alla quale si rinvia per ogni ulteriore elemento di fatto, ha disposto la misura cautelare degli arresti



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

domiciliari nei confronti, tra gli altri, **** e ****, nonché del **** e **** della BABCOCK Mission Critical Services ITALIA S.p.A. In particolare, agli indagati si ascrive il reato di cui agli artt. 110 e 353-*bis* c.p., in quanto gli stessi, in qualità di potenziali privati contraenti con la p.a., «si sono rapportati in modo anomalo» con i funzionari pubblici intervenendo nelle «dinamiche pubbliche per la stesura di un bando da indire per l'aggiudicazione di un appalto di servizi». In tal modo, gli indagati mediante collusione e mezzi fraudolenti hanno turbato il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando di gara relativo all'affidamento del servizio di elisoccorso sanitario per la Regione Calabria, al fine di condizionare la scelta del contraente in favore della Inaer Helicopter Italia S.p.A., oggi BABCOCK MCS Italia S.p.A. Quest'ultima, peraltro, era risultata già aggiudicataria, in RTI con le società Elitaliana S.p.A. ed Elilombarda S.p.A., nella precedente gara bandita dalla Regione Calabria in data 11 dicembre 2008¹ per il medesimo servizio di elisoccorso sanitario e per una durata di sei anni, successivamente prorogata con DDG n. 6598/2016, n. 2074/2016 e n. 993/2016. In virtù di tali proroghe la BABCOCK MCS Italia S.p.A. continua ad espletare i servizi oggetto dell'appalto per la base di Crotona, ai sensi dell'atto costitutivo del predetto RTI.

A seguito dell'ordinanza di misura cautelare suindicata, il Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, con nota prot. n. 46731 dell'8 febbraio 2018, ha sospeso la procedura di gara con comunicazione alla Stazione Unica Appaltante.

L'Autorità, con nota prot. n. 67796 del 2 agosto 2018, ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241, alla BABCOCK MCS ITALIA S.p.A. l'avvio del procedimento per l'adozione delle misure *ex art.* 32, d.l. n. 90/2014, concedendo all'operatore termine fino al 10 settembre 2018 per presentare eventuali memorie e documenti e prendere visione degli atti.

In data 7 agosto 2018 l'avv. Francesco Ballirano, su delega del dott. ****, legale rappresentante della BABCOCK MCS ITALIA S.p.A., ha fatto accesso al fascicolo del procedimento connesso alla comunicazione di avvio del procedimento, ritirandone copia su supporto informatico (chiavetta USB).

In data 14 settembre 2018 (prot. Anac n. 76478) gli avvocati Laura Pierallini, Filippo Martinez e Ciro Pellegrino hanno depositato una memoria difensiva in favore della BABCOCK MCS ITALIA S.p.A. In tale memoria si chiede all'Autorità di astenersi dal proporre al Prefetto competente l'adozione

¹ Bando pubblicato in GURI, 5° serie speciale, n. 91, del 21 gennaio 2009.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

delle misure di cui all'art. 32, d.l. n. 90/2014, conv. in l. n.114/2014 nei confronti della suindicata società e di adottare un provvedimento di archiviazione del procedimento in questione.

A sostegno di tale richiesta si eccepisce:

a) il difetto dei presupposti di legge per l'adozione della misura richiesta, in quanto né i componenti degli organi sociali né i titolari dei poteri di amministrazione della BABCOCK MCS ITALIA S.p.A. è coinvolto nell'inchiesta che ha determinato l'avvio del procedimento suindicato da parte dell'Autorità;

b) la mancanza di esigenze di ripristino del presidio di legalità all'interno dell'impresa, in quanto la società ha, in primo luogo, intrapreso le azioni di *self cleaning* anche in conformità alle Linee Guida Anac n. 6 ed, in secondo luogo, ha implementato un Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, «sul cui aggiornamento e funzionamento ha sempre vigilato e continua a vigilare un Organismo di Vigilanza». Inoltre, la società «ha potenziato i flussi informativi e gli sforzi per l'attuazione delle procedure di *compliance* della società, tra cui la procedura contenente “istruzioni operative per la gestione di rapporti con stazioni appaltanti quando ancora non sia stato pubblicato il bando di gara e/o non sia stata aperta una procedura competitiva”»;

c) il fatto che le ipotesi di reato di cui all'ordinanza di applicazione di misure cautelari suindicata afferiscono ad una gara pubblica che non è mai stata indetta e il cui relativo contratto, quindi, non è stato mai affidato. Pertanto, le ipotesi di reato citate non hanno alcun collegamento con l'appalto di servizio di elisoccorso aggiudicato in data 28 luglio 2009 alla Inaer Helicopter Italia S.p.A., oggi BABCOCK MCS Italia S.p.A., in RTI con le società Elitaliana S.p.A. ed Elilombarda S.p.A., e che la BABCOCK MCS ITALIA S.p.A., in virtù di proroghe, continua ad espletare in modo diligente ed apprezzato dalla stazione appaltante e dalla comunità locale, per la base di Crotone, ai sensi dell'atto costitutivo del Regolamento del surrichiamato RTI;

d) la sussistenza, in caso di applicazione della misura del sostegno e monitoraggio, di un gravissimo danno sia alla reputazione commerciale della società, sulle cui capacità e competenze non si può porre alcun dubbio, sia all'immagine della medesima società e di tutti i soggetti che vi lavorano;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Le eccezioni formulate nella memoria difensiva suindicata non sono sufficienti per ritenere di non dover adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione, *ex art. 32, comma 8, d.l. n. 90/2014*, citato, nei confronti della BABCOCK MCS Italia S.p.A. per le seguenti ragioni.

Quanto alla prima eccezione, si deve osservare che la **** e ****, oltre ad essere **** della società, dal **** al **** ha rivestito la carica di **** e **** dell'impresa nelle procedure ad evidenza pubblica. Il ****, invece, è dipendente della società.

Con riferimento alla seconda eccezione che mette in evidenza tutte le azioni di *self cleaning* effettuate dalla BABCOCK MCS Italia S.p.A., compresa la risoluzione del rapporto di lavoro la **** e **** e la designazione di nuove figure responsabili dei rapporti con le stazioni appaltanti, e l'implementazione di un Modello di Organizzazione e Gestione *ex d.lgs. n. 231/2001*, si deve replicare che la misura del sostegno e monitoraggio si rivela di grande efficacia nel caso di specie, atteso che il suo ambito di operatività consente di verificare che la società abbia effettivamente adottato tutte le più opportune misure di revisione della *governance* e dello statuto e, soprattutto, che la società abbia dato avvio alle stesse. Inoltre la misura in oggetto, inoltre, permette di implementare e/o revisionare il modello di organizzazione gestione e controllo e ciò anche in considerazione delle modifiche all'art. 6, d.lgs. n. 231/2001, introdotte dalla l. 30 novembre 2017, n. 179.

Con riguardo all'eccezione di cui alla lett. c) suindicata, si deve sottolineare che l'attività di sostegno e monitoraggio ha un ambito di efficacia che trascende il singolo rapporto negoziale e consente una revisione virtuosa sotto il profilo organizzativo e gestionale della società nel suo complesso, anche a garanzia della legalità di tutti gli altri contratti pubblici eventualmente in corso o che saranno aggiudicati in futuro alla società. Del resto, attraverso il sistema della proroga e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la BABCOCK MCS Italia S.p.A. ha ottenuto un beneficio economico. In effetti, tale società, nelle more dell'indizione ed aggiudicazione della nuova procedura, continua ad espletare per la Regione Calabria il servizio di elisoccorso sanitario in virtù sia della proroga sia della sospensione della procedura di gara inficiata dalla condotta delittuosa suindicata posta in essere dal *management* della medesima BABCOCK MCS Italia S.p.A.

Sul danno reputazionale lamentato, si deve evidenziare che la misura del sostegno e del monitoraggio ha come scopo quello di riportare su un binario di legalità l'azione della società, in modo che la stessa possa avere anche una "nuova" credibilità nel mercato.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Alla luce di quanto finora esposto e dall'accertamento dai fatti, così come ricavati dagli atti del procedimento penale in corso, sui quali si è operato una valutazione discrezionale, autonoma e ulteriore sussistono i presupposti applicativi previsti dall'art. 32, d.l. n. 90/2014, citato.

L'ordinanza cautelare, infatti, fornisce supporto probatorio per dimostrare la rilevanza della fattispecie sotto il profilo di: accertamento dei presupposti oggettivi degli illeciti penali di cui all'art. 32 e della rilevanza delle situazioni anomale e sintomatiche sull'appalto pubblico in parola; gravità dei fatti contestati; diretta relazione tra i fatti illeciti e l'attività dell'impresa.

Sotto il profilo dei presupposti oggettivi dell'art. 32, l'ordinanza in parola riguarda reati quali la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-*bis* c.p.), direttamente riconducibili ai presupposti dell'art. 32, comma 1, d.l. n. 90/2014, citato, con riferimento alla gara di appalto per il servizio in oggetto. Le risultanze investigative di cui è evidenza nella citata ordinanza mettono in luce i rapporti anomali tra gli autori dei reati, nonché l'incidenza delle condotte dei soggetti sull'operato della stazione appaltante. In quanto tali, essi integrano i presupposti oggettivi, diretti e indiretti, ai fini dell'applicazione delle misure straordinarie in oggetto.

Sotto il profilo della gravità dei fatti, l'ordinanza medesima esplicita elementi probatori dai quali si evince che i fatti si sono svolti in un contesto criminale pervasivo, tale per cui vi è una consolidata interferenza tra soggetti apicali, o comunque significativamente influenti, della stazione appaltante e dell'operatore economico.

Rilevata tale sussistenza di presupposti, in base al criterio di ragionevolezza e di proporzionalità, si ritiene che la misura del sostegno e monitoraggio sia quella più idonea ed efficace nel caso di specie.

Ritenuto che la presente proposta di sostegno e monitoraggio vada indirizzata al Prefetto di Catanzaro, in quanto l'art. 32, commi 1 e 8, d.l. n. 90/2014, citato, incardina la competenza in capo al Prefetto «*in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante*» e, nel caso di specie, la stazione appaltante è la Regione Calabria

SI PROPONE



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

al Prefetto in indirizzo di adottare la misura del sostegno e monitoraggio, prevista dall'art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della BABCOCK Mission Critical Services ITALIA S.p.A. (C.F.: 01217520228), con sede a Milano in Piazza Castello n. 26.

La durata della misura del sostegno e del monitoraggio può essere stabilita in dodici mesi, decorsi i quali si compirà una prima valutazione sull'efficacia della misura e degli *standards* di legalità e trasparenza introdotti e si disporrà un'eventuale prosecuzione per un periodo di pari durata, ove ritenuta opportuna. L'efficacia del sostegno e monitoraggio potrà essere valutata, anche *in itinere*, mediante la presentazione, da parte degli esperti, di relazioni periodiche sulle misure adottate e sui benefici conseguiti.

La presente richiesta di sostegno e monitoraggio della società è trasmessa anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ai sensi del citato art. 32, comma 1, e sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata ai provvedimenti di cui all'art. 32, d.l. n. 90/2014, citato.

Si allegano i documenti di cui all'unito elenco.

Raffaele Cantone